

CIRCOLARE LAVORO

16 GENNAIO 2023



NEWS

Dall'1 al 15 gennaio 2023



GUIDA PRATICA

Due incentivi per chi assume beneficiari del reddito di cittadinanza

- Beneficiari del reddito di cittadinanza: esonero contributivo strutturale
- Beneficiari del reddito di cittadinanza: nuovo esonero contributivo



ADEMPIMENTI E SCADENZE

Dal 16 al 31 gennaio 2023

Sommario

Una tantum anche per autonomi e professionisti non titolari di partita IVA	2
Fondo di solidarietà trasporto aereo: finanziamento dei programmi formativi	5
CISOA: come versare i contributi per gli apprendisti non professionalizzanti	7
Conguaglio contributivo di fine anno, istruzioni Inps	10
Smart working per lavoratori fragili, comunicazione semplificata	12
Autoliquidazione INAIL: scadenze e adempimenti per i datori di lavoro	13
Milleproroghe, Fondi di solidarietà: 6 mesi in più per adeguarsi alla riforma	16
Guida Pratica - Due incentivi per chi assume beneficiari del reddito di cittadinanza	18
Adempimenti e scadenze	22



NEWS

Dall'1 al 15 gennaio 2023

Una tantum anche per autonomi e professionisti non titolari di partita IVA

Annunciato con nota del 10 gennaio 2023 e pubblicato nella sezione Normativa del sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, arriva il decreto interministeriale del 7 dicembre 2022, n. 6 (atteso in GU) che **allarga la platea dei lavoratori autonomi beneficiari dell'indennità una tantum di 200 euro** prevista dal cd. Decreto Aiuti e incrementata, dal decreto Aiuti-ter, di 150 euro solo per coloro che, nel periodo d'imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

In particolare il decreto, firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone e dal Ministro delle Finanze, Giancarlo Giorgetti e registrato dalla Corte dei Conti, integra l'articolato del decreto 19 agosto 2022 riconoscendo le indennità anche a lavoratori autonomi e professionisti non titolari di partita IVA.

Indennità una tantum a autonomi e professionisti non titolari di partita IVA

Il decreto interministeriale del 7 dicembre 2022, n. 6 è composto da due articoli:

- l'articolo 1 introduce, dopo l'articolo 2 del decreto interministeriale 19 agosto 2022, l'articolo 2-bis con il quale si dispone che l'indennità una tantum ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS nonché i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 è riconosciuta, alle medesime condizioni, anche ai soggetti non titolari di partita IVA;
- l'articolo 2 dispone la provvista finanziaria necessaria a copertura della misura, quantificata in 28 milioni di euro.

L'ampliamento, si legge nella nota diffusa dal Dicastero, interessa una platea potenziale di ulteriori 30.000 lavoratori autonomi e circa 50.000 professionisti, tra cui circa 30.000 specializzandi in medicina e chirurgia.

Indennità una tantum a autonomi e professionisti: le norme

In attesa della ufficialità delle norme citate e delle necessarie istruzioni operative da parte dell'INPS e degli enti di previdenza privati, riepiloghiamo la disciplina normativa in vigore che, si ricorda, è composta dalle disposizioni del decreto Aiuti (articolo 33, decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91), del decreto Aiuti -ter (articolo 20, decreto-legge 23

settembre 2022, n. 144), nonché del decreto attuativo del decreto 19 agosto 2022 (ora integrato dal decreto interministeriale del 7 dicembre 2022, n. 6).

Tali norme sono state rese poi operative dall'INPS (circolare n. 103 del 26 settembre 2022) e dalle singole Casse di previdenza con specifiche istruzioni.

Indennità una tantum a autonomi e professionisti: importi e domanda

Quale misura di sostegno al potere d'acquisto a seguito degli impatti negativi della crisi energetica e del caro prezzi, per effetto del decreto interministeriale del 7 dicembre 2022, n. 6, sono riconosciuti:

- un **bonus di 200 euro a lavoratori autonomi e professionisti, con e senza partita IVA**, che abbiano percepito un **reddito complessivo compreso tra 20.001 e 35.000 euro** nel periodo d'imposta 2021;
- un **bonus di 350 euro a lavoratori autonomi e professionisti, con e senza partita IVA**, che abbiano percepito un **reddito complessivo non superiore a 20.000** nel periodo d'imposta 2021.

Il reddito personale assoggettabile ad IRPEF va computato al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, escludendo i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Il bonus spetta ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali autonome dell'INPS e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

La **domanda** va presentata:

- all'INPS se il lavoratore autonomo o professionista è iscritto ad una delle gestioni previdenziali autonome dell'INPS (anche se iscritto contemporaneamente a uno degli enti di previdenza privati);
- agli enti di previdenza privati se il professionista è iscritto esclusivamente ad uno degli stessi.

La domanda può essere presentata ad un solo ente previdenziale.



NOTA BENE

Al riguardo si attendono, dall'INPS e dagli altri enti previdenziali, nuove istruzioni sulle modalità operative da seguire per l'erogazione delle indennità.

Indennità una tantum a autonomi e professionisti: requisiti

Oltre al requisito reddituale, il legislatore subordina l'erogazione delle indennità al possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione alla gestione previdenziale attiva alla data del 18 maggio 2022, con attività lavorativa avviata entro la medesima data (in aggiunta si prevedeva il requisito della titolarità della partita IVA attiva alla data del 18 maggio 2022);

- aver effettuato, entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità con competenza a decorrere dall'anno 2020, fatta eccezione per i contribuenti che non hanno scadenze ordinarie di pagamento entro la stessa data;
- non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022 e non essere percettore delle altre indennità di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti.

Fondo di solidarietà trasporto aereo: finanziamento dei programmi formativi

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), del D.l. n. 95269 del 7 aprile 2016, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale è ammesso ad erogare un **contributo al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale**, al fine di evitare l'espulsione dal mondo del lavoro dei lavoratori del settore, nonché di favorire la rioccupabilità dei lavoratori del settore in CIGS, mobilità, o fruitori dell'indennità ASpl/NASpl attraverso progetti mirati a realizzare il miglior incontro tra domanda e offerta di lavoro.

L'Inps, con circolare n. 138 del 28 dicembre 2022 detta le istruzioni per l'accesso al beneficio, per la presentazione delle istanze nonché per la compilazione del flusso Uniemens.

Trasporto aereo: finanziamento di programmi formativi

Sono finanziabili i programmi formativi che riguardano:

- a) interventi formativi di lavoratori, anche se collocati in CIGS, finalizzati alla riconversione o riqualificazione professionale anche conseguenti a processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, nonché per il mantenimento di licenze, abilitazioni e brevetti, svolti direttamente dal datore di lavoro richiedente;
- b) interventi formativi di lavoratori in CIGS/NASpl, per il mantenimento e l'aggiornamento di brevetti, licenze o attestati, finalizzati all'assunzione presso altra azienda richiedente, a condizione che gli stessi siano accompagnati da un impegno di assunzione dei lavoratori formati da parte dell'azienda richiedente. Questi interventi formativi hanno priorità di finanziamento rispetto ad altre tipologie di intervento formativo richiesto;
- c) interventi formativi di lavoratori collocati in NASpl, per il mantenimento di brevetti, licenze o attestati.

Misura dell'intervento

La misura dell'intervento formativo relativo a ciascun lavoratore è stabilita in base alla **retribuzione oraria lorda di riferimento** (art. 5, commi 2 e 3, del D.l. n. 95269/2016) **moltiplicata per le ore di formazione consuntivate**, ridotta dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari.

Per i progetti formativi relativi ai lavoratori in Naspi, il periodo di riferimento per il calcolo della retribuzione oraria lorda è dato dai dodici mesi precedenti la data del licenziamento.

Finanziamento di programmi formativi nel trasporto aereo: domanda

I soggetti ammessi a presentare domanda sono: il datore di lavoro nel caso degli interventi di cui alla lettera a), l'azienda che assumerà i lavoratori al termine del percorso formativo per i progetti di cui alla lettera b), l'azienda che ha cessato il rapporto di lavoro (lettera c).

La circolare n. 138/2022 specifica che la **domanda deve essere presentata esclusivamente in via**

telematica; la stessa deve essere accompagnata:

- dalla durata del progetto formativo e dal numero di lavoratori coinvolti;
- dalla dichiarazione di responsabilità del titolare/legale rappresentante dell'azienda circa il versamento dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco nonché l'eventuale utilizzo di finanziamenti per programmi formativi erogati dagli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari;
- dal verbale dell'accordo sindacale, dal piano formativo e da ogni altra documentazione tecnica necessaria per le valutazioni del Comitato amministratore del Fondo in oggetto;
- dal programma delle assunzioni previste se l'intervento formativo è finalizzato all'assunzione.

Aziende beneficiarie. Modalità di compilazione del flusso Uniemens

Le aziende beneficiarie potranno accedere al finanziamento con il sistema del conguaglio dei contributi dovuti dalle medesime per i propri dipendenti.

All'interno del **flusso Uniemens**, nella sezione <DenunciaAziendale>, nell'elemento <RecuperoPrestFondiSol> <CausaleRecPrest>, dovrà essere indicata la causale "L112", già utilizzata per il recupero degli interventi formativi concessi dal previgente Fondo speciale, avente il significato di "Interventi formativi Fondo speciale trasporto aereo" e nell'elemento <ImportoRecPrest> le somme da recuperare.

Regione transitorio

L'Inps, nella circolare in oggetto, detta le indicazioni per il **regime transitorio**: questo prevede che il contributo al finanziamento per il **mantenimento di licenze, abilitazioni e brevetti, sostenuti direttamente dai lavoratori** in CIGS, mobilità o ASPI/NASPI entro il termine che sarà indicato da INPS con apposita circolare, verrà **erogato con rimborso diretto al lavoratore** interessato, previa domanda aziendale, per un numero di ore di formazione pro capite pari a quattro.

CISOA: come versare i contributi per gli apprendisti non professionalizzanti

Al via il versamento della **contribuzione per la Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) anche per gli apprendisti di primo e di terzo livello**. Lo comunica l'INPS con la circolare n. 1 del 4 gennaio 2023.

La circolare, emanata a distanza di poco più di un anno dall'entrata in vigore della riforma degli ammortizzatori sociali, spiega alle imprese del settore agricolo le modalità di versamento, con il flusso Uniemens, del **contributo CISOA** dovuto anche per le mensilità da gennaio 2022 a dicembre 2022.

Vediamo più nel dettaglio come operare.

Integrazioni salariali estese agli apprendisti non professionalizzanti

L'INPS ricorda, in via preliminare, che la legge di Bilancio 2022 (articolo 1, commi 191 e 192), per i periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, ha esteso l'ambito di applicazione delle integrazioni salariali di cui al Titolo I e al Titolo II del D.lgs. n. 148/2015.

Con particolare riferimento agli apprendisti, oltre a quelli professionalizzanti già beneficiari delle predette integrazioni salariali, le tutele sono state estese anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica e superiore (c.d. apprendistato di primo livello) e agli apprendisti con contratto di alta formazione e ricerca (c.d. apprendistato di terzo livello).

Imprese agricole: CISOA per gli apprendisti

Per i lavoratori dipendenti da imprese del settore agricolo l'**integrazione salariale**, intesa come un **trattamento sostitutivo della retribuzione per le giornate di lavoro non prestate**:

- è riconosciuta agli **operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, sospesi temporaneamente dal lavoro** per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori (articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457);
- e successivamente **estesa anche agli impiegati e ai quadri** (articolo 14, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Estensione confermata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali anche dopo l'abrogazione dello stesso articolo 14).

L'INPS, sulla scorta dei chiarimenti del Ministero del Lavoro (circolare n. 17 del 20 aprile 2016), aveva ricordato (circolare n. 77 del 27 aprile 2017) come destinatari delle integrazioni salariali agricole fossero i lavoratori agricoli operai, impiegati, quadri e apprendisti professionalizzanti dipendenti da imprese agricole con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Attualmente, a seguito delle novità della legge di Bilancio 2022 (articolo 1, commi 191 e 192) in vigore dal 1° gennaio 2022, le integrazioni salariali si applicano anche agli apprendisti non professionalizzanti.

Pertanto, sono destinatari dei trattamenti CISOA anche i lavoratori agricoli assunti con contratto di

apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (articolo 43 del D.lgs. n. 81/2015) e con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (articolo 45 del D.lgs. n. 81/2015).

CISOA per gli apprendisti: obblighi contributivi

Dal 1° gennaio 2022 le imprese agricole sono tenute a versare la contribuzione di finanziamento della CISOA anche sulle retribuzioni dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato di primo e terzo livello.

Tali obblighi contributivi interessano anche le agenzie di somministrazione per i casi di somministrazione di lavoratori a imprese inquadrate nel settore agricolo.

Il contributo di finanziamento è pari all'1,50% dell'imponibile contributivo (articolo 11, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537).



NOTA BENE

L'INPS ricorda che:

- le imprese agricole operanti in zone montane e zone svantaggiate, sulle contribuzioni dovute per i lavoratori, compresi gli apprendisti, beneficiano delle agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come sostituito dall'articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
- il contributo di finanziamento della CISOA non è dovuto dai datori di lavoro assicurati per la malattia ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1136 (articolo 19, terzo comma, legge n. 457/1972)".

CISOA per gli apprendisti: contribuzione e flusso Uniemens

Per i **datori di lavoro che operano con il flusso Uniemens**, l'INPS comunica che, dal 1° gennaio 2023, relativamente agli apprendisti di primo e terzo livello e per quelli mantenuti in servizio con la qualifica di impiegato, la procedura di calcolo è stata aggiornata sulle posizioni contributive contraddistinte dai C.S.C. 5.01.01 e 5.01.02 senza il codice di autorizzazione "5R".

Per gli stessi soggetti, i datori di lavoro dovranno inoltre versare il contributo CISOA dovuto per le mensilità da gennaio 2022 a dicembre 2022, valorizzando:

- all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, <CausaleADebito>, il valore di nuova istituzione "M038", avente il significato di "Versamento contributo CISOA anno 2022";
- nell'elemento <AltroImponibile>, l'imponibile dell'anno 2022;
- nell'elemento <ImportoADebito>, il contributo da versare nella misura dell'1,50% calcolato sull'imponibile dell'anno 2022.

Tali operazioni dovranno essere effettuate entro il 16 marzo 2023 (terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare n. 1 del 4 gennaio 2023).

Per i dipendenti non più in forza, i datori di lavoro dovranno valorizzare, nella sezione individuale dei flussi Uniemens di competenza gennaio e/o febbraio 2023, gli stessi elementi riportati per i dipendenti ancora in forza, non valorizzando le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero, ma valorizzando l'elemento <TipoLavStat> con il codice "NFOR".

Le aziende sospese o cessate dovranno utilizzare la procedura delle regolarizzazioni.

Per i **datori di lavoro che operano con il flusso PosAgri**, la contribuzione relativa al contributo CISOA dovuta per gli apprendisti a tempo indeterminato verrà calcolata per l'intero anno 2022, applicando l'aliquota di finanziamento pari all'1,50% dell'imponibile contributivo, in sede di emissione del quarto trimestre 2022.

Dal 1° gennaio 2023 il calcolo della contribuzione dovuta per gli apprendisti a tempo indeterminato è aggiornato con l'applicazione dell'aliquota di finanziamento CISOA.

Conguaglio contributivo di fine anno, istruzioni Inps

Fornite dall'Inps, con la circolare n. 139 del 31 dicembre 2022, le istruzioni per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio contributivo 2022.

I termini del conguaglio

Le operazioni di conguaglio, oltre che con la denuncia di competenza del mese di **dicembre 2022** con scadenza 16 gennaio 2023, possono essere effettuate anche con quella di competenza di **gennaio 2023** avente scadenza il 16 febbraio 2023. Inoltre, potendo i conguagli riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, le relative operazioni possono essere inserite anche nella denuncia di febbraio 2023 con scadenza 16 marzo 2023.

Elementi variabili della retribuzione

In presenza di fattispecie che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, quali ad esempio compensi per lavoro straordinario, indennità di trasferta, di malattia, di maternità, integrazioni salariali e congedi a vario titolo, riferiti al mese di **dicembre 2022** e i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio 2023, occorre che gli stessi siano evidenziati nel flusso **UniEmens** valorizzando l'elemento **<VarRetributive>** di **<DenunciaIndividuale>**, per il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute.

Detti elementi si considerano secondo il **principio della competenza** (vale a dire dicembre 2022), **mentre ai fini dell'assoggettamento al regime contributivo** (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), **si considerano retribuzione del mese di gennaio 2023**.

Anche ai fini della Certificazione Unica 2023 e della dichiarazione 770/2023, i datori di lavoro devono includere gli elementi in oggetto nel computo dell'imponibile dell'anno 2022.

Massimale contributivo

Il **massimale contributivo annuo** di cui all'art. 2, comma 18, della L. n. 335/95 per l'anno 2022 è **pari a € 105.014,00**; per i lavoratori dipendenti, nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l'elemento **<Imponibile>** di **<Denuncia Individuale>** **<Dati Retributivi>** deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente va indicata nell'elemento **<EccedenzaMassimale>** di **<DatiParticolari>** con la relativa contribuzione minore. Nei mesi successivi al superamento del massimale, l'imponibile sarà quindi valorizzato a zero, mentre continuerà ad essere valorizzato l'elemento **<EccedenzaMassimale>**.

Contributo aggiuntivo IVS dell'1%

Per il conguaglio del **contributo aggiuntivo dell'1%** di cui all'art. 3-ter del D.L. n. 384/92 in favore di quei regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%, e calcolato sulla parte eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari per il 2022 a € 48,279,00 annui e 4,0123,00 mensili), deve essere compilato l'elemento **<ContribuzioneAggiuntiva>** i **<DatiRetributivi>**, secondo le modalità illustrate nel documento tecnico UniEmens.

Fringe benefits

Limitatamente al periodo di imposta 2022, il massimale di esenzione è stato elevato a **3.000 euro** dal D.L. n. 176/22; a tale proposito, l'Istituto rinvia a quanto già illustrato con messaggio n. 4616/22.

Fondo di Tesoreria

Ricordando che il versamento delle quote di TFR è effettuato mensilmente, l'Istituto specifica che in occasione delle operazioni di conguaglio le aziende devono provvedere alla sistemazione delle eventuali differenze a debito o a credito determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative.

Per le posizioni contraddistinte dal codice di autorizzazione "7W" si richiama quanto disposto con il messaggio n. 3025/19.

Per le aziende che hanno iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2006, gli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria operano se la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dei cinquanta addetti nell'anno solare; in tal caso le aziende sono tenute al versamento delle quote dovute anche per i mesi pregressi, a partire da quello di inizio dell'attività.

Il versamento di quanto dovuto in sede di conguaglio di fine anno deve essere maggiorato del tasso di rivalutazione calcolato fino alla data di effettivo versamento, costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento del costo della vita rilevato a fine anno dall'Istat.

Le aziende costitutesi durante l'anno in corso che, al 31 dicembre 2022, hanno raggiunto il limite dei 50 addetti, devono trasmettere l'apposita dichiarazione entro il termine di trasmissione della denuncia UniEmens relativa al mese di febbraio 2023 (vale a dire, 31 marzo 2023).

Rivalutazione del TFR al Fondo di Tesoreria e imposta sostitutiva

Con riferimento ai lavoratori per i quali nell'anno 2022 sono state versate quote di TFR al Fondo di Tesoreria, i datori di lavoro devono determinare la rivalutazione ai sensi dell'articolo 2120 c.c. (separatamente da quella spettante sul TFR accantonato in azienda) e calcolare sulla stessa l'imposta sostitutiva del 17%, recuperata in sede di conguaglio con i contributi dovuti all'INPS.

Le somme eventualmente conguagliate in eccedenza a titolo di imposta sostitutiva potranno essere restituite attraverso la compilazione delle sezioni <Denuncia Individuale> e <Denuncia Aziendale>, sulla base delle modalità descritte nel documento tecnico UniEmens.

Smart working per lavoratori fragili, comunicazione semplificata

Con comunicato stampa pubblicato sul proprio sito istituzionale lo scorso 31 dicembre, il Ministero del lavoro informa che **fino al 31 gennaio 2023 la comunicazione di svolgimento di lavoro agile per i lavoratori “fragili”,** prorogato al 31 marzo 2023 dall'art. 1, comma 306, della L. n. 197/22, **deve essere effettuata** mediante l'**applicativo** disponibile al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato **“Smart working semplificato”**.

La comunicazione

Tale modalità potrà quindi essere utilizzata fino al 31 gennaio 2023 **solo per i lavoratori “fragili”,** intendendosi con tale accezione coloro che sono affetti dalle patologie individuate dal D.M. di cui all'art. 17, comma 2, del DL. n. 221/21, **per periodi di lavoro agile aventi durata prevista non oltre al 31 marzo 2023.**

Dal 1° febbraio 2023, peraltro, **le comunicazioni** relative ai lavoratori fragili aventi per oggetto il periodo di smart working dalla medesima data e fino al 31 marzo 2023 **dovranno essere inoltrate** solo **mediante la procedura ordinaria** sull'applicativo disponibile sempre al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato “Lavoro agile”.

Per le restanti categorie di lavoratori soggetti alla procedura ordinaria, le comunicazioni dovranno continuare a essere trasmesse mediante l'applicativo “Lavoro agile” già in uso.

Autoliquidazione INAIL: scadenze e adempimenti per i datori di lavoro

Con l'istruzione operativa del 29 dicembre 2022 l'INAIL fa il punto sulle scadenze e sugli adempimenti che i datori di lavoro devono effettuare per l'autoliquidazione 2022/2023.

Il documento di prassi è anche l'occasione per fare il punto sulle riduzioni del premio assicurativo applicabili all'**autoliquidazione 2022/2023** e per comunicare il calendario di apertura dei relativi servizi online.

Autoliquidazione 2022/2023: calendario delle scadenze

L'INAIL ricorda le seguenti scadenze.

16 febbraio 2023

Il 16 febbraio 2023 scade il termine:

- per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale;
- per il versamento dei contributi associativi, da pagare in unica soluzione;
- per inviare all'INAIL la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (art. 28, comma 6, D.P.R. 1124/1965), con il servizio Riduzione Presunto, indicando le minori retribuzioni che si prevede di corrispondere nel 2023.



NOTA BENE

In caso di pagamento rateale, il datore di lavoro può optare, dandone comunicazione con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni, per un versamento del premio in 4 rate trimestrali in misura pari al 25% del premio annuale ciascuna, più gli interessi da applicare sulle rate successive alla prima.

28 febbraio 2023

Il 28 febbraio 2023 è il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno 2022.

I datori di lavoro:

- titolari di **PAT** (posizioni assicurative territoriali) devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici AL.P.I. Online (che calcola anche il premio dovuto) e Invio telematico Dichiarazione Salari. Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2022/2023 da indicare nel modello F24 è 902023;

- titolari di **PAN** (posizioni assicurative navigazione) devono trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio online “Invio retribuzioni e calcolo del premio”, che calcola il premio dovuto e indica il numero di riferimento (di sei cifre) da riportare nel modello F24 per il pagamento. Tramite il servizio è possibile chiedere anche il certificato di assicurazione dell’equipaggio.

Autoliquidazione 2022/2023: riduzioni del premio assicurativo

L'INAIL ricorda le seguenti riduzioni contributive applicabili all'autoliquidazione 2022/2023.



ATTENZIONE

Le riduzioni sono considerate a legislazione vigente. Sono pertanto fatte salve eventuali modifiche entrate in vigore successivamente al 30 dicembre 2022, data di pubblicazione dell’istruzione operativa in commento.

- Riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT), da applicare nella misura del 44,32% per la regolazione 2022 e per la rata 2023.
- Sgravi per la pesca oltre gli stretti, con esonero totale dal versamento dei premi per il personale dell’equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea.
- Sgravi per la pesca mediterranea nel limite del 70% per il personale dell’equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea.
- Sgravi per la pesca costiera (PAN) nella misura nella misura del 44,32% per la regolazione 2022 e per la rata 2023 relativamente al personale dell’equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea.
- Sgravio per il Registro Internazionale (PAN) con esonero totale dal versamento dei premi per le imprese armatrici relativamente al personale avente i requisiti di cui all’art. 119 del Codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro Internazionale italiano. Tale sgravio è esteso ai lavoratori che operano a bordo delle navi da crociera, alle imprese appaltatrici dei servizi complementari di camera, servizi di cucina, o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera nonché di ogni altra attività commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all’attività crocieristica e inoltre alle imprese appaltatrici dei servizi di officina, cantiere e assimilati a bordo dei mezzi navali che eseguono lavori in mare al di fuori di acque territoriali italiane per i lavoratori che operano a bordo di detti mezzi navali.
- Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT), applicabili alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità. La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione 2022 che alla rata 2023.

- Riduzione per le imprese artigiane (PAT), da determinarsi con decreti ministeriali. La riduzione si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione 2022 (nella misura del 5,68%) e 2023 (con domanda di ammissione al beneficio da effettuare barrando l'apposita casella "Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781" nella dichiarazione delle retribuzioni 2022, da presentare entro il 28 febbraio 2023).
- Riduzione sui premi dovuti dai datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia, per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri, nella misura riduzione del 50% del premio, per la regolazione 2022 e per la rata 2023.
- Riduzione del premio nella misura del 75% per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e del 68% per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone svantaggiate, applicabile sia alla regolazione 2022 che alla rata 2023.
- Riduzione del premio per le cooperative agricole e i loro consorzi di cui all'art. 2, comma 1, legge 240/1984 pari al 75% o al 68% in proporzione al prodotto conferito dai soci coltivato o allevato in zone montane o svantaggiate. La riduzione si applica sia alla regolazione 2022, che alla rata 2023.
- Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11 di lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi, con riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro per la durata di 12 mesi (18 mesi in caso di trasformazione del contratto in contratto a tempo indeterminato).



NOTA BENE

L'INAIL fa presente che la stessa riduzione del 50% si applica ai datori di lavoro che assumono donne svantaggiate, per le quali si ricorda però che la legge di Bilancio 2023 ha confermato la riduzione al 100% anche per il 2023.

Autoliquidazione 2022/2023: apertura dei servizi online

L'INAIL rende noto infine il seguente calendario di apertura dei servizi telematici correlati all'autoliquidazione 2022-2023.

Data apertura	Servizio online
2 gennaio 2023	Richiesta certificato assicurazione equipaggio (PAN)
3 gennaio 2023	Riduzione di Presunto (PAN)
4 gennaio 2023	Riduzione di Presunto (PAT)
11 gennaio 2023	Invio telematico dichiarazione salari e VSAL (PAT) e AL.P.I. online (PAT)
12 gennaio 2023	Invio retribuzioni e calcolo del premio (PAN)

Milleproroghe, Fondi di solidarietà: 6 mesi in più per adeguarsi alla riforma

E' in vigore dal 30 dicembre 2022 il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, noto come **decreto Milleproroghe 2023**.

Il decreto legge, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, reca disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Le proroghe interessano diversi ambiti.

Con riferimento all'ambito del lavoro privato, il decreto Milleproroghe 2023:

- estende al 2023 l'operatività della disposizione di cui al decreto semplificazioni fiscali (articolo 44, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122) che, relativamente ai **flussi di ingresso di lavoratori stranieri**, affida ai professionisti del lavoro (articolo 1, legge 11 gennaio 1979, n. 12) e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato il compito (precedentemente degli Ispettorati del lavoro) di verificare **l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro** e la congruità del numero delle richieste presentate;
- proroga dal 1° gennaio 2023 al 1° luglio 2023 l'entrata in vigore della riforma dello sport e del lavoro sportivo (articolo 51, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36), ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del titolo VI che continuano ad applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Concentriamo l'attenzione sulle proroghe in materia di integrazione salariale, di interesse per datori di lavoro e professionisti.

Fondi di solidarietà

Il decreto Milleproroghe 2023 proroga i tempi di adeguamento dei Fondi di solidarietà alla riforma degli ammortizzatori sociali operata dalla legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234).

Ad essere nuovamente novellato è il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, già oggetto di modifica da parte della citata legge di Bilancio 2022.

La riforma degli ammortizzatori sociali dispone, in particolare, che:

- 1) a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'istituzione dei fondi di solidarietà bilaterali è obbligatoria per i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente (articolo 26, comma 7-bis, D.Lgs. n. 148/2015);
- 2) per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente (articolo 27, comma 4-bis, D.Lgs. n. 148/2015);
- 3) per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i Fondi di solidarietà bilaterali (articolo 26), i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (articolo 27) nonché il Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano e gli altri fondi di solidarietà (articolo 40) assicurano, con riferimento alle causali di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, l'erogazione di un assegno di integrazione salariale corrispondente ai trattamenti ordinari e straordinari di

integrazione salariale (i.e. importo almeno pari a quello definito ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis, durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell'impresa e della causale invocata, nel rispetto delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, comma 1) (articolo 30, comma 1-bis, D.Lgs. n. 148/2015).

Nel dettare i tempi di adeguamento alle predette disposizioni, la riforma degli ammortizzatori sociali stabiliva inoltre che i fondi già costituiti fossero tenuti ad adeguarsi alle disposizioni entro il 31 dicembre 2022 (fatto salvo per i Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 costituiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, per i quali il termine di adeguamento alle disposizioni relative all'erogazione dell'assegno di integrazione salariale era fissato al 30 giugno 2023). In mancanza, i datori di lavoro, sarebbero confluiti nel fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2023.

L'art. 9 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, al comma 3, modifica le predette disposizioni (articolo 26, comma 7-bis sui Fondi di solidarietà bilaterali, l'articolo 27, comma 4-bis sui Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, articolo 30, comma 1-bis sull'Assegno di integrazione salariale) spostando di 6 mesi in avanti la lancetta dell'orologio della riforma.

Più nel dettaglio, viene prorogato:

- dal 31 dicembre 2022 al **30 giugno 2023 l'obbligo** per i Fondi di solidarietà bilaterali e alternativi di **adeguarsi al nuovo sistema di tutele**;
- dal 1° gennaio 2023 al 1° luglio 2023, in mancanza di adeguamento dei Fondi, la data da cui i datori di lavoro del relativo settore confluiranno nel Fondo di integrazione salariale.

Trasporto aereo e sistema aeroportuale

Arriva una **mini sanatoria** per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

Il decreto Milleproroghe 2023 (articolo 9, comma 5) prevede, infatti, che sono considerate valide, nel limite di spesa di 39,1 milioni euro per l'anno 2023, le domande di accesso alla prestazione integrativa del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria, presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022 dalle **aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale**, anche se pervenute oltre il termine di decadenza.

La prestazione integrativa può essere, in via derogatoria, erogata anche nelle modalità di cui all'articolo 7, comma 2, del D.Lgs. n. 148/2015 e pertanto rimborsata dall'INPS all'impresa o conguagliata da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.



GUIDA PRATICA

Due incentivi per chi assume beneficiari del reddito di cittadinanza

Dal 1° gennaio 2023 al **datore di lavoro privato che assume beneficiari del reddito di cittadinanza** è data la possibilità di scegliere tra **due sgravi contributivi**, con caratteristiche e vantaggi diversi.

Si tratta dell'esonero contributivo di cui dall'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e dello sgravio contributivo introdotto dall'articolo 1 della legge di Bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197, commi 294, 295, 296 e 299) limitatamente alle nuove assunzioni effettuate nel 2023.

Mettiamoli a confronto a beneficio dei datori di lavoro che intendono implementare il personale in forza nel 2023 e dei professionisti chiamati ad indirizzare le scelte delle imprese clienti verso soluzioni di convenienza.

Beneficiari del reddito di cittadinanza: esonero contributivo strutturale

L'incentivo contributivo di cui all'articolo 8, decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come modificato dalla legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 74, lettera g), legge 30 dicembre 2021, n. 234), è riconosciuto ai **datori di lavoro privato che assumono a tempo indeterminato, pieno o parziale, o determinato, o anche mediante contratto di apprendistato, i soggetti beneficiari di Rdc.**

In particolare, secondo quanto chiarito dall'INPS (circolare n. 104 del 19 luglio 2019, messaggio n. 4099 dell'8 novembre 2019 e messaggio n. 2766 dell'11 luglio 2022, a cui si rinvia per gli altri dettagli) l'esonero **spetta a tutti i datori di lavoro privati** (tra cui anche gli enti pubblici economici e gli altri enti indicati dall'INPS), **imprenditori e non imprenditori** (quali, ad esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc.), compresi i datori di lavoro del settore agricolo ed **esclusi i datori di lavoro domestico.**

Rientrano tra le fattispecie contrattuali incentivabili, oltre alle assunzioni a tempo indeterminato a orario pieno e anche a scopo di somministrazione, le assunzioni in apprendistato, le assunzioni a termine e a tempo parziale.

Pertanto il datore di lavoro può modulare la durata delle prestazioni lavorative in base alla variabilità delle esigenze aziendali continuando a fruire dell'esonero riconosciuto seppure con importo ridotto nelle ipotesi di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time.

L'esonero riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sia a carico del datore di lavoro sia a carico del lavoratore (con esclusione dei contributi non sgravabili nonché dei premi e contributi dovuti all'INAIL), nel limite dell'importo mensile del Reddito di cittadinanza spettante al lavoratore all'atto dell'assunzione e nel rispetto del massimale mensile di 780 euro.



NOTA BENE

L'importo da considerare ai fini del riconoscimento dello sgravio è il beneficio economico mensile spettante al nucleo familiare all'atto di assunzione del lavoratore (articolo 3, comma 1, D.L. n. 4/2019) entro il limite di 780 euro. In caso di assunzione di più componenti del medesimo nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza, è possibile riconoscere lo sgravio purché, a seguito della prima assunzione incentivata, sussista un eventuale residuo di Rdc.

L'ammontare dell'agevolazione riconoscibile al datore di lavoro:

- è decurtato del 20%, da riconoscere all'agenzia per il lavoro autorizzata dall'ANPAL, nelle ipotesi in cui un lavoratore venga assunto a seguito della sua attività di intermediazione;
- è dimezzato e fruibile nel rispetto del tetto mensile di 390 euro se l'assunzione del beneficiario del Rdc riguarda un'attività lavorativa coerente con il percorso formativo svolto presso un ente di formazione accreditato, a cui sarà attribuito, sempre in forma di sgravio contributivo, l'altra metà dell'incentivo.

Per accedere al beneficio i datori di lavoro devono conseguire un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti a tempo indeterminato.

La durata dell'incentivo varia in funzione del periodo di fruizione del Rdc già goduto dal lavoratore assunto.



ATTENZIONE

L'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 prevede che la durata dell'incentivo sia pari alla differenza tra 18 mensilità – periodo massimo di erogazione del Rdc fino al 31 dicembre 2022 - e le mensilità già godute dal beneficiario del Rdc, con un minimo pari a 5 mensilità e che, nel caso in cui il Rdc percepito dal lavoratore assunto derivi dal rinnovo della misura, la durata dell'incentivo è stabilita nella misura fissa di 5 mensilità. La legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi da 313 a 321, legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha, però, ridotto, nell'arco temporale dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, il periodo massimo di erogazione del reddito di cittadinanza prevedendo che lo stesso sia riconosciuto per un massimo di 7 mensilità, salvo il caso in cui siano presenti nel nucleo familiare persone con disabilità, minorenni o con almeno sessant'anni di età. Si attendono, pertanto, sul punto nuove istruzioni dell'INPS.

Qualora l'assunzione consegua ad un percorso formativo, svolto a cura di un ente accreditato, la durata minima dell'incentivo è pari a 6 mensilità.

Il **datore di lavoro interessato** a fruire dell'incentivo è tenuto ad **inviare all'INPS la domanda telematica** per il riconoscimento dell'agevolazione con il **modulo telematico denominato "SRDC - Sgravio Reddito di Cittadinanza – art. 8 del d.l. n. 4/2019"** presente nella sezione "Portale delle Agevolazioni" (ex sezione DiResCo).

L'INPS calcola l'ammontare e la durata del beneficio spettante in base alle informazioni sul Reddito di Cittadinanza in suo possesso e all'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore dichiarati nella richiesta e, una volta verificato che allo specifico datore di lavoro è possibile riconoscere aiuti de minimis (con la consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato) e che vi sia sufficiente capienza, accoglie la domanda elaborando il piano di fruizione.

L'importo dell'incentivo riconosciuto costituisce l'ammontare massimo dell'agevolazione che potrà essere fruita nelle denunce contributive ed è onere del datore di lavoro, eventualmente, riparametrare l'incentivo spettante in base ai contributi effettivamente dovuti.

Beneficiari del reddito di cittadinanza: nuovo esonero contributivo

In alternativa all'esonero strutturale, e **limitatamente alle assunzioni effettuate nel 2023**, i datori di lavoro privati possono optare per un nuovo incentivo contributivo introdotto dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 294, 295, 296 e 299, legge 29 dicembre 2022, n. 197).

L'esonero contributivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati che nel 2023 assumono stabilmente beneficiari del reddito di cittadinanza.

Più nel dettaglio, sono agevolate le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (presumibilmente anche a tempo parziale, non essendo espressamente escluso dal legislatore) e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Al datore di lavoro privato (imprenditore e no) è **riconosciuto l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei contributi non sgravabili nonché dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

L'esonero non copre i contributi previdenziali a carico del lavoratore, che pertanto sono dovuti.

L'esonero **non si applica ai rapporti di lavoro domestico**.

La durata dello sgravio è di massimo 12 mesi e l'importo massimo riconoscibile è pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'operatività dell'esonero è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. I datori di lavoro, per fruire dell'esonero, dovranno attendere pertanto tale autorizzazione e le istruzioni dell'INPS.

Beneficiari del reddito di cittadinanza: esonero contributivo strutturale e temporaneo a confronto

Assunzione di beneficiari del reddito di cittadinanza nel 2023	Incentivo strutturale	Incentivo temporaneo
Datori di lavoro agevolati	Tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non imprenditori, con esclusione di quelli domestici	Tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non imprenditori, con esclusione di quelli domestici
Rapporti di lavoro agevolati	Assunzione a tempo indeterminato, pieno o parziale, o determinato, o mediante contratto di apprendistato e anche a scopo di somministrazione.	Assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.
Importo	Beneficio economico mensile spettante al nucleo familiare all'atto di assunzione del lavoratore entro il limite di 780 euro. Decurtazione del 20% per le assunzioni tramite agenzia per il lavoro. Ammontare dimezzato se l'assunzione del beneficiario del Rdc riguarda un'attività lavorativa coerente con il percorso formativo svolto presso un ente di formazione accreditato.	Esonero dal versamento del 100% nel limite massimo di 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Contribuzione sgravabile	Contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei contributi non sgravabili nonché dei premi e contributi dovuti all'INAIL.	Contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei contributi non sgravabili nonché dei premi e contributi dovuti all'INAIL.
Condizioni	Incremento occupazionale netto del numero di dipendenti a tempo indeterminato.	Autorizzazione della Commissione europea.
Durata	Differenza tra periodo massimo di erogazione del Rdc e mensilità già godute dal beneficiario del Rdc, con un minimo di 5 mensilità.	12 mesi

Norme e Prassi

Decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019, articolo 8
Legge n. 197 del 29 dicembre 2022



ADEMPIMENTI E SCADENZE

Dal **16** al **31** gennaio 2023

16 gennaio 2023

Inps. Versamento contributi lavoro dipendente Soggetti: Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente

Inps. Versamento contributo TFR al Fondo Tesoreria Soggetti: Versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.

Versamento del contributo alla gestione separata INPS Soggetti: I committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l'obbligo contributivo versano entro la data odierna il contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente.

Denuncia e versamento contributi Casagit Soggetti: Versamento dei contributi relativi al mese precedente e presentazione della documentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti predisposta in formato elettronico.

Inpgi - Denuncia e versamento contributi lavoro dipendente Soggetti: Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e contestuale presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva mensile.

INPGI - Gestione separata - Collaborazioni coordinate e continuative - Denuncia e versamento dei contributi Soggetti: Denuncia e versamento dei compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che svolgono attività lavorativa di natura giornalistica nonché a versare i contributi assicurativi, anche per la quota a carico del giornalista.

20 gennaio 2023

Comunicazioni obbligatorie lavoro somministrato Soggetti: Comunicazione dell'assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei lavoratori assunti nel corso del mese precedente.

Denuncia e versamento contributi Previdai Soggetti: Denuncia e versamento trimestrale dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti iscritti al fondo di previdenza a capitalizzazione Previdai

Denuncia e versamento contributi - Previdapi Soggetti: Versamento trimestrale dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti delle piccole e medie aziende industriali iscritti al fondo di previdenza Previdapi

Comunicazione telematica delle prestazioni autonome rese tramite piattaforme digitali Soggetti: Le prestazioni autonome, anche occasionali, rese nell'ambito della GIG economy per il tramite di piattaforme digitali strumentali alle attività di consegna dei beni

25 gennaio 2023

ENPAIA - Denuncia e versamento contributi Soggetti: Denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli

31 gennaio 2023

Libro Unico Lavoro, compilazione Soggetti: Compilazione del Libro Unico Lavoro con i dati riguardanti i lavoratori, per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo.

Inps - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale) Soggetti: Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonché delle informazioni necessarie per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni.

Somministrazione - Comunicazione annuale ai sindacati Soggetti: Comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei contratti di somministrazione conclusi.

Cassa integrazione Soggetti: Termine per presentare domande CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi (non Covid) nel mese precedente

Collocamento obbligatorio - Invio prospetto sullo stato occupazionale Soggetti: Invio al servizio presso cui sono istituiti gli elenchi dei lavoratori disabili per l'avviamento al lavoro (provincia) del prospetto informativo sulla situazione occupazionale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della denuncia. Se rispetto all'ultimo prospetto inviato non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto.

Sgravio lavoratrici madri anno 2022 Soggetti: Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, fruibile dopo la fruizione del congedo di maternità, per un anno a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro (avvenuta entro il 31 dicembre 2022). Con la denuncia contributiva del mese di dicembre 2022 scade la possibilità per il datore di lavoro di esporre lo sgravio per i mesi arretrati da gennaio a settembre 2022.